

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio regionale 26 settembre 2019, n. 6 – 21071.

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sul referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", abrogazione parziale delle disposizioni in materia elettorale contenute nel d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 con particolare riferimento agli artt. 1 commi 2, 3 e 4; 3 comma 2; 4 comma 2; 14 comma 1; 17 comma 1, 18 bis commi 1, 1 bis, 2 bis, 3, 3.1, 3 bis; 19 commi 1, 2, 4, 5; 20 comma 1; 21; 22 commi 1, 2; 24 comma 1; 30 comma 1; 31 commi 1, 2, 3, 4, 5; 48 comma 1; 53 comma 1; 58 comma 2; 59 bis commi 1, 2; 68 commi 3 e 3-bis; 69; 71 comma 1; 77 comma 1; 83; 83 bis; 84; 85; 86 commi 1, 2; 106 comma 1; tabelle A-bis e A-ter; d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; artt. 1 commi 2, 2 bis, 2 ter, 4; 2, 9 commi 2, 4, 4 bis; 10 commi 5 e 6; 11 commi 1, 3; 14 commi 1, 2; 16 comma 1; 16 bis; 17; 17 bis; 19 comma 2; tabelle A e B; legge 27 maggio 2019, n. 51, artt. 3 commi 1, 2 e legge 3 novembre 2017, n. 165, artt. 3 commi 1, 2, 6 relativamente all'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale nei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva a maggioranza dei Consiglieri assegnati.**

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 75 Cost. ai sensi del quale è indetto referendum popolare di cui all'art. 87 c. 6 Cost. per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali;

Visto quanto disposto dal Titolo II e, in particolare, dagli artt. 29, 30 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352: "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.";

Visto quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati);

Visto quanto disposto dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);

Viste le disposizioni della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali);

Visto quanto disposto dall'art. 3 della legge 27 maggio 2019 n. 51 (Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari);

Visto l'art. 93 (Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75 della Costituzione) del Regolamento Interno del Consiglio Regionale del Piemonte;

Dato atto che le precitate norme disciplinano la elezione del Parlamento italiano individuando un sistema misto di attribuzione dei seggi, secondo una componente proporzionale ed una componente

maggioritaria declinate sul territorio nazionale diviso in collegi uninominali, collegi plurinominali e circoscrizioni sulla base della delega legislativa prevista dalla legge, con il decreto legislativo 12 dicembre 2017 n. 189;

Ritenuto di addivenire ad un sistema di elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica puramente maggioritario;

Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 75 Cost., di voler avanzare richiesta perché le disposizioni del sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica concernenti l'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali assegnati con metodo proporzionale vengano sottoposte a referendum popolare abrogativo con il quesito di cui all'Allegato A alla presente proposta di deliberazione;

d e l i b e r a

- di presentare richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 Cost., secondo il seguente quesito:

“Volete voi che siano abrogati:

a) il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a:

- art. 1, comma 2, limitatamente alle parole *“un numero di”*, nonché alle parole *“tre ottavi del totale dei”*, alle parole *“con arrotondamento all'unità inferiore,”* alle parole *“la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore.”* e all'ultimo periodo; comma 3; comma 4, ultimo periodo;
- art. 3, comma 2;
- art. 4, comma 2, limitatamente alle parole *“, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali”*;
- art. 14, primo comma, limitatamente alle parole *“nei collegi plurinominali e”* nonché alle parole *“nei singoli collegi plurinominali e”*;
- art. 17, primo comma, limitatamente alle parole *“delle liste di candidati nei collegi plurinominali e”*;
- art. 18-bis, comma 1, limitatamente alle parole *“nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista”*, nonché alle parole *“compresi nel collegio plurinominali,”*, alla parola *“plurinominali”* ovunque ricorra, nonché alla parola *“plurinominali”*; comma 1-bis, limitatamente alla parola *“plurinominali”*; comma 2-bis, secondo periodo; comma 3; comma 3.1, secondo periodo; comma 3-bis;
- art. 19, comma 1, limitatamente alle parole *“plurinominali o”*; commi 2 e 4; comma 5, limitatamente alle parole *“plurinominali o”*;
- art. 20, primo comma, limitatamente alle parole *“Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e”*;
- art. 21, limitatamente alle parole *“delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,”*;
- art. 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole *“riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non*

- presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma*”; n. 6-bis, limitatamente alle parole *“dei candidati di ciascuna lista e”* nonché alle parole *“che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente”* e alle successive lettere a) e b); n. 6-ter; secondo comma, limitatamente alle parole *“e delle modificazioni da questo apportate alla lista.”*;
- art. 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola *“plurinominali”*, alle parole *“di lista,”*, alle parole *“delle liste della coalizione,”* nonché alle parole *“ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e”*; n. 5), limitatamente alla parola *“plurinominali”*;
 - art. 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole *“le liste dei candidati del collegio plurinominale e”*;
 - art. 31, comma 1, limitatamente alle parole *“con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico”*; comma 2, secondo periodo; comma 3, limitatamente alle parole *“nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale”*; comma 4, limitatamente alle parole *“nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.”*; comma 5;
 - art. 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola *“plurinominale.”*; terzo periodo, limitatamente alla parola *“plurinominale,”*;
 - art. 53, primo comma, limitatamente alla parola *“plurinominale”*;
 - art. 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole *“e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.”*; secondo periodo, limitatamente alle parole *“a favore della lista e”*; terzo comma, primo periodo, limitatamente alle parole *“a favore della lista e”* nonché secondo periodo;
 - art. 59-bis, comma 1, limitatamente alle parole *“e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale,”* nonché alle parole *“a favore della lista e”*; comma 2, limitatamente alle parole *“e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima”* nonché alle parole *“a favore della lista e”*;
 - art. 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole *“dei voti di ciascuna lista e”*; comma 3-bis, limitatamente alle parole *“i voti di lista e”*;
 - art. 69, secondo periodo;
 - art. 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole *“dei voti di lista e”*; secondo comma, limitatamente alle parole *“per le singole liste e”*;
 - art. 77, primo comma, lettere c) d), e) f) g), h), i) ed l);
 - art. 83;
 - art. 83-bis;
 - art. 84;
 - art. 85;
 - art. 86, commi 1 e 2;
 - art. 106, primo comma, limitatamente alle parole *“o più di una lista di candidati”*;
 - tabelle A-BIS e A-TER;

b) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:

- art. 1, comma 2, limitatamente alle parole *“un numero di”*, alle parole *“pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all’unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.”* nonché alle parole *“e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol,”* e alla parola *“restanti”*; commi 2-bis, 2-ter e 4;
- art. 2, limitatamente alle parole *“e in collegi plurinominali.”*;
- art. 9, comma 2, limitatamente alle parole *“di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali”* e alle parole *“compresi nel collegio plurinominale,”*; comma 4; comma 4-bis, secondo periodo;

- art. 10, comma 5, limitatamente alle parole *“delle liste di candidati”*; comma 6, limitatamente alle parole *“di liste o”*;
- art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola *“plurinominale”* nonché alle parole *“di lista”*, alle parole *“delle liste della coalizione”*, alle parole *“di ciascuna lista”* e alle parole *“ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di presentazione, e”*; lettera c), n. 1), limitatamente alle parole *“delle liste”*; comma 3, secondo periodo;
- art. 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola *“plurinominale”*, e secondo periodo; comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole *“a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale”*, e secondo periodo;
- art. 16, comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), i) ed l);
- art. 16-bis;
- art. 17;
- art. 17-bis;
- art. 19, comma 2;
- tabelle A e B;

c) la legge 27 maggio 2019, n. 51, limitatamente alle seguenti parti:

- art. 3, rubrica, limitatamente alle parole *“e plurinominale”*; comma 1, limitatamente alle parole: *“Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione,”* e alle parole *“e plurinominale”*; comma 2, alinea, limitatamente alle parole *“dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,”*; comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola *“b),”*; comma 2, lettera b), n. 2), limitatamente alla parola *“b),”*;

d) la legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti:

- art. 3, rubrica, limitatamente alle parole *“e dei collegi plurinomiali”*; comma 1, alinea, limitatamente alle parole *“e dei collegi plurinomiali”*; comma 1, lettera a), limitatamente alle parole *“fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste,”*, alla parola *“restanti”*, alla parola *“231”* nonché alle parole *“Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninomiali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninomiali del Senato della Repubblica,”* alla parola *“altre”*; comma 1, lettera b); comma 1, lettera c), limitatamente alle parole *“e di ciascun collegio plurinominale”*, alla parola *“rispettivamente,”* e alle parole *“e dei collegi plurinomiali”*; comma 1, lettera d), limitatamente alle parole *“e nella formazione dei collegi plurinomiali”*, nonché alle parole *“e i collegi plurinomiali,”* nonché all’ultimo periodo; comma 2, alinea, limitatamente alle parole *“e i collegi plurinomiali”*; comma 2, lettera a), limitatamente alle parole *“fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol,”*, alla parola *“restanti”*, alla parola *“109”* nonché al secondo periodo e, al terzo periodo, alla parola *“altre”*; lettera b); lettera c), limitatamente alle parole *“e di ciascun collegio plurinominale”*, alla parola *“rispettivamente,”* nonché alle parole *“e dei collegi plurinomiali”*; lettera d), limitatamente alle parole *“e nella formazione dei collegi plurinomiali”* e alle parole *“e i collegi plurinomiali,”*; comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle parole *“e dei collegi plurinomiali”*?

- di trasmettere, al termine della votazione, la presente deliberazione, così come approvata dall’Assemblea Regionale piemontese, ai Consigli regionali delle altre Regioni italiane.

- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio regionale l'individuazione dei delegati (effettivo e supplente) di cui all'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del Regolamento Interno del Consiglio regionale del Piemonte.

(omissis)